

Regolamento CEE/UE 9 ottobre 2019, n. 1691

Regolamento (UE) 2019/1691 della Commissione del 9 ottobre 2019 recante modifica dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Doc. **319R1691.000_00** di Origine Comunitaria

emanato/a da: **Commissione CEE/CE**

e pubblicato/a su: **Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 10 ottobre 2019, n. L 259**

SOMMARIO

[NOTE](#)

[TESTO](#)

[Art. 1](#)

[Art. 2](#)

[ALLEGATO](#)

- § -

NOTE

- § -

TESTO

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. [1907/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva [1999/45/CE](#) e che abroga il regolamento (CEE) n. [793/93](#) del Consiglio e il regolamento (CE) n. [1488/94](#) della Commissione, nonché la direttiva [76/769/CEE](#) del Consiglio e le direttive della Commissione [91/155/CEE](#), [93/67/CEE](#), [93/105/CE](#) e [2000/21/CE](#) ⁽¹⁾, in particolare l'[articolo 131](#),

considerando quanto segue:

- (1) L'[allegato V](#) del regolamento (CE) n. 1907/2006 contiene un elenco di sostanze che sono esentate dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'[articolo 2](#), paragrafo 7, lettera b), del suddetto regolamento.
- (2) Il digestato è un residuo semisolido o liquido, che è stato purificato e stabilizzato attraverso un processo di trattamento biologico, la cui ultima fase è la digestione anaerobica; in tale processo sono trattate esclusivamente materie biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose, quali i rifiuti alimentari, gli effluenti di allevamento e le colture energetiche. Il biogas, ottenuto mediante il

medesimo processo del digestato o altri processi di digestione anaerobica, così come il compost derivante dalla decomposizione aerobica di materie biodegradabili simili sono già elencati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006. Pertanto, anche il digestato — che non è un rifiuto o non lo è più — dovrebbe figurare nell'elenco di tale allegato, in quanto è inopportuno e superfluo esigere che tale sostanza sia soggetta a registrazione e la sua esenzione dalle disposizioni dei titoli [II](#), [V](#) e [VI](#) del regolamento (CE) n. 1907/2006 non pregiudica gli obiettivi perseguiti da tale regolamento.

(3) Finora non è stata richiesta alcuna registrazione per il digestato. L'inserimento del digestato nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe aver l'effetto di precisare che il digestato è esentato dalla registrazione, per ragioni analoghe a quelle che giustificano l'esenzione in vigore per il compost e il biogas, eliminando in tal modo le incertezze incontrate dai produttori e dagli utilizzatori di digestato così come dalle autorità che ne controllano l'applicazione.

(4) L'allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'[articolo 133](#) del regolamento (CE) n. 1907/2006,

(¹) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

➔ **Collegamenti**

Art. 1

L'[allegato V](#) del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'[allegato V](#) del regolamento (CE) n. 1907/2006 il punto 12 è sostituito dal seguente:
«12. Compost, biogas e digestato.»
